



COMUNE di ORIA

(Provincia di Brindisi)



DISCIPLINARE

per l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli

- nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) - a regime variabile - denominata "Centro Storico Cittadino", mediante sistema di accesso e uscita con controllo elettronico;
- nell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) denominata "Via Roma", mediante sistema di accesso e uscita con controllo elettronico;
- nell'Area Pedonale Urbana denominata "Via Donato Castiglione", senza varchi elettronici,

del Centro Storico della Città di Oria

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09.01.2026

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del disciplinare
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Identificazione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U)
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati
- Art. 6 – Modalità operative del controllo elettronico
- Art. 7 – Permessi di transito: Principi generali, Rilascio e Procedura di richiesta
- Art. 8 – Permessi: Tipologie e Durata
- Art. 9 – Contenuto, Verifica e Revoca delle autorizzazioni
- Art. 10 – Modifiche in corso di validità e Ipotesi di deterioramento, smarrimento e furto
- Art. 11 – Autorizzazioni: Esposizione, Uso e Decadenza
- Art. 12 – Veicoli ammessi al transito
- Art. 13 – Persone con Disabilità e Assistenza domiciliare
- Art. 14 – Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose e di merci
- Art. 15 – Mezzi con massa a pieno carico maggiore, minore o uguale a 3,5 t
- Art. 16 – Situazioni di emergenza
- Art. 17 – Controlli e Sanzioni
- Art. 18 – Norme transitorie e finali ed Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente provvedimento disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta nell'ambito:

- della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) denominata "Centro Storico Cittadino";
- dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) denominata "Via Roma";
- dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) denominata "Via Donato Castiglione",

istituite nel Comune di Oria, con deliberazione della Giunta Comunale nr. 323 del 10.12.2025.

Tutti gli interventi sono da realizzarsi nel centro storico cittadino, con la previsione di varchi elettronici unicamente per la Z.T.L. "Centro Storico Cittadino" e per l'A.P.U. "Via Roma", ai sensi dell'Art. 7, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada), e in conformità a quanto stabilito dalle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato", emanate ai sensi del D.P.R. nr. 250/1999¹, con nota prot. nr. 5050 del 28 giugno 2019 della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) denominata "Via Roma" sarà operativa in forma permanente, 24 ore su 24 per tutto l'anno, con l'ausilio di varchi elettronici. L'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) denominata "Via Donato Castiglione" sarà ugualmente operativa in forma permanente, 24 ore su 24 per tutto l'anno, ma senza varchi elettronici. La Zona a Traffico Limitato "Centro Storico Cittadino" sarà operativa secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'Art. 5.

Il presente disciplinare stabilisce gli orari, le categorie dei veicoli ammessi e l'ubicazione esatta dei varchi, le modalità di accesso, transito e sosta all'interno della Z.T.L. e delle A.P.U., definisce le categorie di utenti autorizzati e disciplina le tipologie e le modalità di rilascio dei relativi permessi.

Come già stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale nr. 323 del 10 dicembre 2025 (atto istitutivo e di perimetrazione della Z.T.L. e delle due A.P.U. del Comune di Oria, una delle quali è stata istituita senza l'installazione di varchi elettronici) è stato previsto un necessario periodo di pre-esercizio sperimentale. Tale periodo è ritenuto essenziale per la verifica dell'efficacia complessiva del sistema di regolamentazione adottato e per consentire eventuali affinamenti operativi della disciplina.

Durante l'intera durata di tale fase sperimentale, prevista per un periodo di quindici (trenta) giorni a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, i varchi elettronici installati rileveranno regolarmente i passaggi dei veicoli ma si dispone che non verranno emesse sanzioni amministrative automatiche.

Tale scelta permette alla Polizia Locale di procedere all'analisi dettagliata dei flussi veicolari, di testare la piena affidabilità degli impianti e, contestualmente, di fornire costante assistenza e informazione ai cittadini per favorire la familiarizzazione con le nuove regole di accesso.

Solo ed esclusivamente al termine di questo periodo di pre-esercizio sperimentale, dopo averne valutato gli esiti e aver adottato gli eventuali provvedimenti conseguenti necessari per l'ottimizzazione del sistema, si potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario e alla piena operatività sanzionatoria della Z.T.L. e delle A.P.U.

L'argomento è stato oggetto di discussione e confronto nel corso delle sedute che si sono tenute in seno alla Conferenza dei Capigruppo. Inoltre, in data 23/12/2025, presso la Sala Consiliare alla sede, si è tenuto incontro informativo allo scopo di avere un confronto costruttivo con i cittadini sulla nuova regolamentazione.

Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono quelli di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni, assicurare l'ordine pubblico, tutelare il territorio e il patrimonio ambientale e culturale, nonché migliorare la salute pubblica attraverso la riduzione del traffico veicolare nelle aree interessate.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

L'istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) è volta a ridurre gli effetti negativi del traffico veicolare motorizzato sulla sicurezza della circolazione, sulla salute pubblica, sul territorio, nonché sul patrimonio ambientale e culturale. Tali misure mirano inoltre a favorire forme di mobilità urbana sostenibile e a soddisfare esigenze di ordine pubblico.

¹ Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'Art. 7, comma 133-bis, della Legge 15/05/1997 nr. 127.

L'accesso e la circolazione dei veicoli nelle aree di cui al presente disciplinare, ad eccezione della sola A.P.U. denominata "Via Castiglione", saranno monitorati tramite apposite apparecchiature elettroniche. Tali dispositivi confronteranno le targhe dei veicoli in transito con quelle preventivamente autorizzate e registrate nella banca dati funzionale al controllo. In caso di difformità, verrà avviato nei confronti dei trasgressori il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

In particolare, in base all'Art. 3 del Codice della Strada:

- nelle Z.T.L. possono accedere e circolare solo i veicoli autorizzati e nelle fasce orarie previste;
- nelle A.P.U. è ammesso l'accesso e la circolazione dei soli pedoni, dei velocipedi e dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso.

La differenza tra zona a traffico limitato e area pedonale quindi è ben chiara: mentre nella prima la circolazione è consentita, ma solo a certe condizioni e in maniera controllata, nella seconda è assolutamente vietato il traffico veicolare (salvo eccezioni).

Differente è anche lo scopo che si prefiggono: mentre le aree pedonali sono istituite per assicurare ai pedoni di poter circolare liberamente senza temere il passaggio di veicoli, le zone a traffico limitato servono a preservare l'integrità o la vivibilità di alcune aree urbane, dal momento che le motivazioni dell'istituzione delle Z.T.L. sono spesso riconducibili alla sostenibilità e alla lotta all'inquinamento.

L'Art. 158, comma 2, lettere I ed L, del Codice della Strada, stabilisce le norme per i divieti della sola sosta nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nell'Area Pedonale (A.P.).

Le presenti norme intendono fissare linee guida, principi e requisiti per il rilascio e l'utilizzazione dei permessi di transito, con particolare riguardo alle aree video sorvegliate mediante "sistema di accesso con controllo elettronico", ai sensi del D.P.R. nr. 250 del 22/06/1999, nonché le modalità per le comunicazioni dei soggetti non autorizzati che hanno la necessità di accedere temporaneamente a tali aree.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente provvedimento disciplinano l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.), nei limiti stabiliti dal corrente disciplinare e dalle specifiche prescrizioni contenute nei relativi atti istitutivi. Tali autorizzazioni possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate.

Le autorizzazioni possono prevedere indicazioni relative alle limitazioni connesse alla tipologia di permesso, ai varchi di ingresso e uscita autorizzati, nonché ai divieti e/o ai tempi massimi di sosta o fermata stabiliti per il comparto o per le vie oggetto dell'autorizzazione.

Anche in presenza di autorizzazione, l'accesso e la circolazione dei veicoli sono consentiti esclusivamente per spostamenti aventi origine e/o destinazione all'interno dell'area interessata, seguendo il percorso più breve. È in ogni caso vietato utilizzare la Z.T.L. o l'A.P.U. come percorso di attraversamento al solo scopo di ridurre la lunghezza del tragitto verso altre destinazioni esterne alle medesime aree.

Per supportare l'attività di gestione e controllo della Z.T.L. e delle A.P.U., sono riconosciuti come servizi di fondamentale importanza:

- il Parcheggio di interscambio (h/24) in Via Fratelli Bandiera – perché facilita la decongestione del traffico, offrendo un punto di sosta esterno e sempre disponibile;
- il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Oria – in quanto strumento di pianificazione strategica che fornisce l'indirizzo per la gestione complessiva della mobilità urbana, inclusa la regolamentazione delle Z.T.L. e delle A.P.U.

Parcheggio di interscambio h/24 in Via Fratelli Bandiera. Il 29 luglio 2024 è stata istituita, tramite l'Ordinanza nr. 87, una nuova e strategica area di sosta: il parcheggio di interscambio h/24 in Via Fratelli Bandiera, all'altezza del civico n. 4, in prossimità di Porta degli Ebrei. Questa infrastruttura, segnalata all'ingresso del centro abitato, risolve la carenza di spazi, consentendo la sosta di circa 100 veicoli.

La sua posizione è cruciale, trovandosi vicino a Via Francavilla Fontana e a ridosso del centro storico. L'obiettivo principale è duplice: decongestionare il traffico veicolare nel centro e migliorare l'accesso e la fruizione per i turisti, facilitato dal collegamento diretto con Porta degli Ebrei attraverso Vico Francavilla.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Oria. Secondo quanto previsto dal P.U.M.S., adottato con D.G.C. nr. 89 del 27/07/2022 e approvato definitivamente con D.G.C. nr. 9 del 07/03/2023, le Zone

a Traffico Limitato (Z.T.L.), così come definite dall'Art. 7 del Codice della Strada, sono aree nelle quali l'accesso è consentito solo a determinate categorie di veicoli, in modo permanente oppure in specifiche fasce orarie.

Il P.U.M.S. individua le Z.T.L. come strumento volto a contenere i livelli di inquinamento nelle aree urbane e prevede che tali zone siano delimitate da varchi di controllo per il riconoscimento dei veicoli autorizzati, mediante sistemi costituiti da sbarre attivabili tramite pass o permessi elettronici, oppure da dispositivi di video-sorveglianza posizionati agli accessi.

In tale prospettiva e in via prioritaria, il P.U.M.S. prevede l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato nel centro di Oria, con l'introduzione per i veicoli autorizzati di limiti di velocità particolarmente contenuti, al fine di garantire elevati standard di sicurezza per le utenze deboli presenti nel centro storico.

Come evidenziato dal piano, infatti, la velocità rappresenta un fattore determinante per la sicurezza stradale: anche un lieve aumento della velocità è associato a un sensibile incremento del rischio di morte in caso di investimento di un pedone. All'aumentare della velocità corrispondono, inoltre, uno spazio di frenata più esteso e una riduzione del campo visivo effettivo del conducente.

Sebbene il P.U.M.S. non menzioni esplicitamente le Aree Pedonali Urbane (A.P.U.), l'istituzione sia delle Z.T.L. sia delle A.P.U. rappresenta uno strumento coerente e integrato nella strategia complessiva. Tali misure sono in piena sintonia con gli obiettivi del P.U.M.S., in quanto contribuiscono al miglioramento della sicurezza stradale e alla promozione della mobilità sostenibile, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la qualità della vita nel centro di Oria.

L'introduzione dei varchi elettronici consentirebbe di superare le criticità emerse negli ultimi anni nel controllo degli accessi, poiché le Z.T.L. e A.P.U. attualmente in vigore non dispongono di sistemi automatizzati. I varchi, basati su telecamere e lettura targhe, garantirebbero un controllo più efficace e trasparente dei flussi veicolari, una migliore applicazione delle sanzioni e, in generale, un uso più ordinato delle aree soggette a limitazioni. Tra i principali benefici si segnalano la riduzione del traffico, maggiore sicurezza, tutela ambientale e una fruizione più qualificata del patrimonio culturale e artistico del centro storico.

Si ricorda inoltre che le Aree Pedonali Urbane (A.P.U.), per definizione ex Art. 3 del Codice della Strada, impongono regole ancora più restrittive: vi possono circolare solo pedoni, biciclette, veicoli di persone con disabilità, forze di polizia e mezzi di soccorso.

I provvedimenti istitutivi delle Z.T.L. e A.P.U. possono contenere limitazioni in relazione alla tipologia dei veicoli per i quali è possibile richiedere il rilascio di autorizzazioni e titoli di accesso.

Situazione attuale senza varchi elettrici. La Z.T.L. del Centro Storico di Oria è stata istituita con D.G.C. nr. 78/2014 e definitivamente approvata con D.G.C. nr. 127/2016. L'area è delimitata dal perimetro di Corso Umberto, Porta degli Ebrei, Via Napoli e Porta Manfredi. Contestualmente alla Z.T.L., è stata istituita l'A.P.U. nel centro storico, comprendente Piazza Manfredi, Via Roma e Via Donato Castiglione (quest'ultima nel tratto tra Piazza Manfredi e Largo Ospedale Vecchio). Le delibere successive (nr. 73/2020, nr. 96/2021 e nr. 188/2021) e le relative ordinanze hanno aggiornato la regolamentazione finora vigente, caratterizzata dall'assenza di varchi elettronici e dai seguenti orari e modalità:

- [Z.T.L.]
 - periodo Invernale (1° ottobre – 31 maggio): feriali ore 18:00-24:00; festivi ore 09:00-02:00 (del giorno successivo);
 - periodo Estivo (1° giugno – 30 settembre): feriali ore 19:00-02:00 (del giorno successivo); festivi ore 09:00-02:00 (del giorno successivo);
- [A.P.U.] Divieto di accesso e transito permanente (H24), fatte salve le seguenti deroghe:
 - carico/scarico merci: ore 04:00-09:00 e ore 14:30-16:30;
 - periodo scolastico: ore 12:30-13:00;
 - residenti e autorizzati: accesso consentito esclusivamente per il raggiungimento di cortili e autorimesse private.

La situazione sopra descritta rappresenta la disciplina tuttora vigente, la quale viene integralmente aggiornata e sostituita dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare, anche in vista dell'implementazione del sistema di controllo automatizzato dei varchi.

I veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) possono

accedere e circolare nelle Z.T.L. e nelle A.P.U. in base a quanto previsto dall'Art. 188² del C.d.S., dagli Artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, nr. 503, e dall'Art. 3 del C.d.S.; si fa rimando alle disposizioni di cui all'Art. 13 (Persone con disabilità e Assistenza domiciliare) del presente atto per gli elementi di dettaglio.

L'Art. 188 del C.d.S. disciplina l'accesso e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, consentendo loro di entrare nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nelle due Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) senza limiti di orario, purché si sia in possesso dell'autorizzazione e il contrassegno speciale sia esposto.

Se non diversamente specificato, in tutta la Z.T.L. il limite di velocità non può superare i 15 km/h; per le A.P.U. deve invece essere rispettato il limite di 10 km/h. Tali limiti possono essere modificati con apposita ordinanza, anche per singoli tratti della Z.T.L. e delle A.P.U..

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento nonché i veicoli per l'espletamento dei servizi di pubblica utilità possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P.U..

Inoltre, come anticipato sopra, si deve ritenere ammesso in queste aree il transito di tutti i veicoli che trasportano i titolari del contrassegno speciale riservato alle persone con limitate o impedito capacità motorie e ai non vedenti; le agevolazioni previste per i titolari di questo contrassegno si applicano alla più ampia generalità dei veicoli "al servizio delle persone disabili", comprendendovi anche l'ipotesi del trasporto di cortesia effettuato da un conducente accompagnatore³.

Veicoli elettrici e ibridi. In merito al transito dei veicoli elettrici e ibridi nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.), si precisa che l'Art. 7, comma 9-bis, del Codice della Strada, introdotto dalla Legge nr. 145/2018, prevede che i Comuni, nel delimitare le Z.T.L., possano consentire l'accesso ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Tuttavia, tale norma non attribuisce ai possessori di questi veicoli un diritto assoluto di ingresso nelle Z.T.L., ma riconosce ai Comuni il potere di limitarne la circolazione, nel rispetto del principio di equilibrio tra interessi pubblici (tutela del patrimonio storico, sicurezza, salute, ordine pubblico) e interessi dei singoli utenti⁴.

L'espressione "accesso libero" va quindi intesa come accesso agevolato ma non incondizionato, e la disposizione non si applica automaticamente alle Z.T.L. istituite prima del 1° gennaio 2019⁵. Ciò significa che la norma non si applica a tutte le Z.T.L. esistenti, ma soltanto a quelle di nuova istituzione. Ne consegue che i Comuni possono, ma non sono obbligati, autorizzare l'ingresso di veicoli elettrici o ibridi nelle Z.T.L. già esistenti.

Infatti, una più attenta lettura della norma porta a rilevare che la disposizione impone solo alle amministrazioni comunali, che intendono istituire nuove zone a traffico limitato, di consentire l'accesso ai veicoli elettrici e ibridi e quindi la nuova disposizione non si applica né alle aree pedonali, né a tutte le Z.T.L. esistenti, ma soltanto a quelle di nuova istituzione.

Inoltre, sebbene la disposizione non sembri fare distinzione tra le diverse tipologie di Z.T.L., è di tutta evidenza che essa non si possa applicare automaticamente a tutte le nuove Z.T.L. ma soltanto a quelle zone istituite per finalità ambientali, ovvero per ridurre l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni.

Tale disposizione non si applica alle A.P.U., poiché in base alla definizione dell'Art. 3 del C.d.S., in dette aree possono circolare, oltre ai pedoni e alle biciclette, soltanto i veicoli delle persone con disabilità, delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso.

Nel caso specifico, la Z.T.L. del Centro Storico di Oria — istituita con D.G.C. nr. 78/2014 e definitivamente

² L'Art. 188 del C.d.S. regola circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), valido in tutta l'UE, è il documento che li identifica. Introdotto nel 2021, consente accesso libero alle Z.T.L. e sosta gratuita nei parcheggi a pagamento quando gli stalli riservati sono occupati. Il CUDE permette il Parcheggio/Sosta negli stalli riservati ai disabili e, in caso di occupazione, nelle strisce blu; nelle Z.T.L. e A.P.U. permette di circolare e sostare, previa registrazione della targa sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN); ha validità europea: utilizzabile in tutti i paesi dell'UE; è personale e flessibile: è un contrassegno personale, ma può essere associato a più veicoli, anche se non di proprietà del titolare; registrazione targhe. Le forze dell'ordine possono verificare la validità del CUDE e la targa associata tramite la piattaforma nazionale, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

³ Corte Costituzionale: Sentenza nr. 328 del 11.7.2000.

⁴ Sentenza nr. 11.841/2025 del T.A.R. Lazio.

⁵ Secondo il T.A.R. Lazio (Sent. 11841/2025), i veicoli elettrici e ibridi non hanno un diritto assoluto di accesso alle Z.T.L.: l'Art. 7, comma 9-bis, prevede un accesso libero, ma sempre bilanciato con gli interessi pubblici individuati dal Comune. L'ingresso può quindi essere regolato o limitato e la deroga non vale per le Z.T.L. istituite prima del 2019. La Z.T.L. del Centro Storico di Oria, creata con D.G.C. 78/2014 e approvata definitivamente con D.G.C. 127/2016, è precedente alla norma e quindi esclusa dalla sua applicazione, oltre a non avere finalità ambientali. Le delibere successive (73/2020, 96/2021 e 188/2021) si sono limitate ad aggiornare la regolamentazione già vigente.

approvata con D.G.C. nr. 127/2016 — è precedente all'entrata in vigore della norma e, di conseguenza, non rientra nel suo ambito di applicazione, né contempla finalità di carattere ambientale. In abbinamento alla suddetta Z.T.L. veniva istituita l'A.P.U. nel centro storico, specificatamente in Piazza Manfredi, Via Roma e Via Donato Castiglione nel tratto compreso tra Piazza Manfredi e Largo Ospedale vecchio.

L'introduzione di varchi elettronici può produrre numerosi effetti positivi, come la riduzione del traffico veicolare, una maggiore sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente e una migliore fruizione del patrimonio culturale e artistico. L'esperienza degli ultimi anni infatti ha evidenziato criticità nel controllo degli accessi, poiché le attuali Z.T.L. e A.P.U. non dispongono di varchi elettronici, rendendo più difficile la gestione dei flussi e l'applicazione delle sanzioni.

L'adozione dei varchi elettronici garantirebbe invece un sistema di controllo più efficace, trasparente e automatizzato, basato su telecamere e riconoscimento targhe, migliorando così la gestione complessiva delle aree regolamentate e la percezione di equità da parte dei cittadini.

In conclusione, si ritiene l'installazione dei varchi elettronici una soluzione moderna e sostenibile per la gestione del traffico, finalizzata a preservare e valorizzare il centro storico, un'area di grande valore storico-artistico che necessita di particolare tutela.

Pertanto, considerato:

- il giusto bilanciamento con gli interessi generali valutati dal Comune, e ciò non comporta che l'ingresso di questi veicoli sia sottratto a qualunque controllo o contingentamento;
- che in ogni caso la norma di favore è inapplicabile per le Z.T.L./A.P.U. istituite prima del 2019,

si ritiene utile per questo Ente mantenere il potere di limitare la circolazione anche per i veicoli elettrici o ibridi e quindi non applicabile per la Z.T.L. e le A.P.U. del Centro Storico di Oria, il nuovo comma 9-bis dell'Art. 7 del C.d.s., che consente l'accesso libero dei veicoli ibridi ed elettrici. Per questi motivi, per tali aree non è consentito l'accesso, il transito o la sosta ai veicoli elettrici e ibridi

La circolazione nella Z.T.L. e nella A.P.U. è interdetta a tutti i veicoli a motore, con l'esclusione di quelli individuati negli articoli successivi e fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'ufficio preposto.

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi comporta l'inserimento delle targhe autorizzate in una apposita lista bianca - whitelist che consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L. e nell'A.P.U. denominata "Via Roma" il riconoscimento automatico di quelli autorizzati. Eventuali variazioni, cancellazioni e aggiunte di targhe dovranno tempestivamente essere comunicate alla Polizia Locale.

I veicoli non autorizzati che transitano saranno automaticamente rilevati e sanzionati ai sensi del C.d.S..

In conformità al D.Lgs. 196/2003 e al D.P.R. 22 giugno 1999, nr. 250, i dati raccolti sono conservati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Ai fini di garantire un esercizio preciso, puntuale ed efficace delle funzioni connesse alla gestione dei progetti della Z.T.L. e delle A.P.U., si demanda al Responsabile del V Settore la valutazione e la successiva proposizione di eventuali ulteriori provvedimenti dirigenziali.

In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- Via Kalefati - Considerato che la Via Kalefati ricade integralmente nell'Area Pedonale Urbana "Via Roma" ed è pertanto interdetta al transito veicolare nella direzione di marcia verso la Basilica di Santa Maria Assunta (Cattedrale della Diocesi di Oria), si rende necessario valutare l'opportunità di istituire un senso unico alternato riservato esclusivamente agli utenti autorizzati di:

- Via Renato Lombardi, nel tratto compreso tra i civici 2 e 16;
- Piazza Senatore Carissimo.

Il transito dovrà essere regolato mediante idonea segnaletica, riconoscendo diritto di precedenza ai veicoli provenienti da Piazza Cattedrale in direzione Piazza Senatore Carissimo.

- Via Manfredi – Regolamentazione della circolazione. Preso atto che Via Manfredi comprende, all'interno dell'A.P.U. "Via Roma", il tratto che da Piazza Manfredi giunge fino all'intersezione con Via Francesco Russo, e considerata la limitata larghezza della carreggiata che non consente la circolazione a doppio senso, si ritiene opportuno valutare l'istituzione di un senso unico alternato quale soluzione idonea alla gestione del traffico su corsia unica, consentendo il transito regolamentato dei veicoli provenienti da direzioni opposte;

- di definire con precisione, mediante una verifica diretta e dettagliata delle strade e delle aree pubbliche in Z.T.L./A.P.U. coinvolte dal presente provvedimento, quali zone dovranno essere riservate alla sosta dei soli veicoli in possesso della specifica autorizzazione all'accesso.

Premesso che mediante Deliberazione di Giunta nr. 323 del 10.12.2025 sono state definite la durata, le fasce orarie e i giorni di attivazione della Z.T.L. e delle A.P.U. in argomento, con il presente documento si confermano tali disposizioni e si definiscono i principi generali per la gestione della Z.T.L. e delle A.P.U. nel territorio del Comune di Oria, nonché le modalità di rilascio dei pass di accesso ai soggetti aventi diritto

ART. 3 – IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E AREE PEDONALI URBANE (A.P.U.)

La Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e le Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) sono delimitate come da elaborato grafico descrittivo allegato.

1. Zona a traffico limitato (Z.T.L.) denominata “Centro Storico Cittadino” – con sistema elettronico rilevazione targhe

La Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) denominata “Centro Storico Cittadino”, dotata di varchi elettronici, è compresa all’interno del perimetro delimitato dalla viabilità *circamoenia* e dai seguenti accessi:

- Porta degli Ebrei e Corso Umberto in ingresso,
- Piazza Manfredi e Via Napoli in uscita, includendo anche il varco di Corso Umberto, che potrà essere utilizzato sia per l’ingresso che per l’uscita per i veicoli che, provenendo da Via Muraglie Lama, devono lasciare la Z.T.L..

Al suo interno sono presenti due Aree Pedonali Urbane, una denominata “Via Roma” e l’altra “Via Castiglione”.

Come si evince dall’elaborato grafico allegato, la suddetta Z.T.L. comprende un totale di 67 unità viarie tra strade e piazze, elencate di seguito:

1. Via Napoli;
2. Corso Umberto I;
3. Via Renato Lombardi;
4. Piazza Gennaro Carissimo;
5. Piazza Albanese, con esclusione alla parte dell’area interessata dall’A.P.U. Via Roma;
6. Vico Genova;
7. Via Papatodero;
8. Vicolo Asiago;
9. Vico Papatodero;
10. Via Muraglie Lama;
11. Via Piave;
12. Vico Scutari;
13. Piazza San Giustino de Jacobis;
14. Via Santa Maria al Tempio;
15. Vico Santa Maria al Tempio;
16. Vico Verona;
17. Via Vicenza;
18. Vico Pasquale Astore, da intersez. con Via S. Maria al Tempio (civico 29 a salire);
19. Vico Castiglione;
20. Via Donato Castiglione, ad esclusione del tratto compreso tra Via Roma e Piazzetta Ospedale Vecchio, perché in A.P.U. denominata “Via Castiglione”;
21. Via Ospedale Vecchio;
22. Via Manfredi, tranne il tratto compreso tra Via Francesco Russo e Via Roma che è in A.P.U. denominata “Via Roma”;
23. Via Bovio;
24. Via San Giovanni Piccolo;
25. Via Francesco Milizia;
26. Corte A. Milizia;
27. Vico Q. M. Corrado;
28. Via Cittadella;

29. Vico Mestre;
30. Via Quinto Maria Corrado;
31. Via Cattedrale;
32. Via Castello;
33. Vico Castello;
34. Via Francesco Russo;
35. Vico Durazzo;
36. Via Camillo Monaco;
37. Via S. Quirico;
38. Vico San Quirico;
39. Via Marcello Corrado;
40. Vico Cittadella;
41. Vico S. Nicolò;
42. Via Capitano de Tommaso;
43. Vicolo Monfalcone;
44. Via S. Salvatore;
45. Vico Bansizza;
46. Via Corrado Pier Marcello;
47. Vico Camillo Monaco;
48. Corte F. Scarciglia;
49. Vico Foggia;
50. Vico Rotto F. Milizia;
51. Vico Manfredi;
52. Vico San Martino;
53. Vico Corso Umberto I;
54. Vico Municipio;
55. Vico Podgore;
56. Vico Barletta;
57. Vico Cormons;
58. Vico Lecce;
59. Via Biblioteca;
60. Vico Abate Carbone;
61. Vico Udine;
62. Vico Taranto;
63. Via Santa Lucia;
64. Corte Santa Lucia;
65. Vico Francesco Russo;
66. Vico Monopoli;
67. Piazzetta Madre Maria Nazarena Majon.

Le strade e piazze di seguito indicate sono invece escluse, nonostante siano presenti nel centro storico:

1. Via Bastia;
2. Via San Lorenzo;
3. Vico Catania;
4. Piazza Lama;
5. Vico Pistoia;
6. Vico Firenze;
7. Vico Bastione;
8. Vico Adige;
9. Via G. Bernardino Bonifacio.

Di seguito, si riporta l'elenco delle sole strade/piazze (in totale 36) che insistono nella Z.T.L. in istituzione le cui caratteristiche tecniche consentono il transito in via permanente ai veicoli a motore e che di fatto rappresentano una percentuale pari al 53,73%:

1. Via Napoli;
2. Corso Umberto I;

3. Via Renato Lombardi;
4. Piazza Gennaro Carissimo;
5. Piazza Albanese, esclusa la parte compresa in A.P.U. denominata "Via Roma";
6. Via Papatodero;
7. Vico Papatodero;
8. Via Muraglie Lama;
9. Via Piave;
10. Piazza San Giustino de Jacobis;
11. Via Santa Maria al Tempio;
12. Vico Verona;
13. Vico Pasquale Astore, da intersez. con Via S. Maria al Tempio (civico 29 a salire);
14. Via Donato Castiglione, ad esclusione del tratto compreso tra Via Roma e Piazzetta Ospedale Vecchio, perché in A.P.U. denominata "Via Castiglione";
15. Via Ospedale Vecchio;
16. Via Manfredi, tranne il tratto compreso tra Via Francesco Russo e Via Roma che è in A.P.U. denominata "Via Roma";
17. Via Bovio;
18. Via San Giovanni Piccolo;
19. Via Francesco Milizia;
20. Corte A. Milizia;
21. Via Quinto Corrado;
22. Via Cattedrale;
23. Via Castello;
24. Via Francesco Russo;
25. Via Camillo Monaco;
26. Via S. Quirico;
27. Via Capitano de Tommaso;
28. Via S. Salvatore;
29. Vico Bainsizza;
30. Via Corrado Pier Marcello;
31. Corte F. Scarciglia;
32. Vico San Martino;
33. Via Biblioteca;
34. Via Santa Lucia;
35. Corte Santa Lucia;
36. Piazzetta Madre Maria Nazarena Majon.

Di seguito, si riporta invece l'elenco delle strade (in totale 31) che insistono nella Z.T.L. in istituzione le cui caratteristiche tecniche non consentono il transito in via permanente ai veicoli a motore e che di fatto rappresentano una percentuale pari al 46,27%:

1. Vico Genova;
2. Vicolo Asiago;
3. Vico Scutari;
4. Vico Santa Maria al Tempio;
5. Via Vicenza;
6. Vico Q. M. Corrado;
7. Via Cittadella;
8. Vico Mestre;
9. Vico Castello;
10. Vico Durazzo;
11. Via Marcello Corrado;
12. Vico S. Nicolò;
13. Vicolo Monfalcone;
14. Vico C. Monaco;
15. Vico Foggia;
16. Vico Rotto F. Milizia;

17. Vico Manfredi;
18. Vico Corso Umberto I;
19. Vico Municipio;
20. Vico Podgore;
21. Vico Barletta;
22. Vico Cormons;
23. Vico Francesco Russo;
24. Vico Monopoli
25. Vico Castiglione;
26. Vico S. Quirico;
27. Vico Cittadella;
28. Vico Lecce;
29. Vico Abate Carbone;
30. Vico Udine;
31. Vico Taranto.

Al fine di regolamentare l'accesso alla Zona a Traffico Limitato denominata "Centro Storico Cittadino" è prevista l'installazione, previa autorizzazione del ministero competente, di nr. 4 varchi elettronici omologati ai sensi del D.P.R. 22 giugno 1999, nr. 250, posti agli ingressi e alle uscite delle seguenti strade e piazze:

Z.T.L. CENTRO STORICO CITTADINO

- VARCO ACCESSO/USCITA 1: Corso Umberto;
- VARCO ACCESSO 2: Porta degli Ebrei;
-
- VARCO USCITA 3: Piazza Manfredi;
- VARCO USCITA 4: Via Napoli.

Si specifica che il Varco di Corso Umberto non serve solo da punto di ingresso, ma funge anche da uscita per i veicoli che, provenendo da Via Muraglie Lama, devono lasciare la Z.T.L..

Per le fasce orarie e i giorni in cui i veicoli indicati nel presente disciplinare possono accedere alla Z.T.L., oltre a quanto ordinato in merito all'Art. 5, si conferma quanto già previsto e stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 323 del 10.12.2025.

2. Area Pedonale Urbana (A.P.U.), denominata "Via Roma" – con sistema elettronico di rilevazione targhe
L'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) denominata "Via Roma" è istituita in stretto abbinamento con la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.).

Questa zona è monitorata e controllata tramite varchi elettronici lungo il tratto compreso tra Piazza Domenico Albanese (nella porzione delimitata tra Via Piave e il civico n. 3 della piazza) e Piazza Manfredi, all'altezza dell'intersezione con Via Donato Castiglione. È fondamentale specificare che Via Piave, rimanendo inclusa nella Z.T.L., è esclusa dalla perimetrazione dell'A.P.U. di Via Roma.

All'interno di quest'area vige il divieto permanente di accesso e transito, attivo 24 ore su 24, per tutti i 365 giorni dell'anno. Eventuali sospensioni o variazioni temporanee di tale divieto dovranno essere motivate e formalizzate attraverso un apposito atto dirigenziale.

L'A.P.U. include nella sua perimetrazione le seguenti strade e piazze:

1. Piazza Domenico Albanese, delimitata tra Via Piave (Via che in ogni caso rimane inclusa nella Z.T.L. ed esclusa dall'A.P.U.) e il civico nr. 3 di detta piazza;
2. Via Roma;
3. Via Kalefati;
4. Vico Albanese;
5. Via Sedile;
6. Vicolo Sedile;
7. Vico Teramo;
8. Vico Pasquale Astore (da intersez. con Via Roma fino ad intersezione con Via S. Maria al Tempio);
9. Piazza Manfredi;
10. Via Manfredi nel tratto compreso tra Piazza Manfredi fino all'intersezione con Via Francesco Russo.

La pedonalizzazione di questi tratti di strade permetterà il transito in sicurezza agli utenti passanti.

Al fine di regolamentare l'accesso all'Area Pedonale Urbana "Via Roma", è prevista l'installazione, previa autorizzazione del ministero competente, di nr. 2 varchi elettronici omologati ai sensi del D.P.R. 22 giugno 1999, nr. 250, posti agli ingressi e alle uscite delle seguenti strade e piazze:

A.P.U. VIA ROMA

- VARCO ACCESSO/USCITA 5: porzione di Piazza Domenico Albanese delimitata tra Via Piave (Via che in ogni caso rimane inclusa nella Z.T.L. ed esclusa dall'A.P.U.) e il civico nr. 3 di detta piazza;
- VARCO USCITA/USCITA 6: Via Roma intersezione Piazza Manfredi/Via D. Castiglione.

3. Area Pedonale Urbana (A.P.U.), denominata "Via Castiglione" – senza sistema elettronico di rilevazione targhe

Caratterizzata dalla mancanza di varchi elettronici - in quanto, per le specifiche caratteristiche morfologiche e urbanistiche e, in particolare, vista la ridotta larghezza della carreggiata, non si ritiene necessaria l'installazione di sistemi automatici di controllo - l'A.P.U. denominata "Via Donato Castiglione" (istituita anch'essa in abbinamento alla Z.T.L.) insiste nel tratto di strada compreso tra l'inizio di Piazzetta Ospedale Vecchio (a destra nel senso di marcia) e Vico Castiglione (a sinistra nel senso di marcia) fino all'intersezione con Piazza Manfredi. Tale disciplina è valida in modo permanente H24 e 365 giorni l'anno (dalle ore 00:00 alle ore 24:00), fatte salve eventuali sospensioni o variazioni temporanee motivate e disposte con apposito atto dirigenziale.

La pedonalizzazione di questo tratto di strada permetterà il transito in sicurezza agli utenti passanti.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Nel presente disciplinare, si intende per:

- a. AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) - Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo alcune particolari categorie di veicoli, e cioè quelli in servizio di polizia e di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché quelli interessati da eventuali deroghe;
- b. AUTORIZZAZIONE/PERMESSO/PASS/CONTRASSEGNO - Il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o la sosta. Un'autorizzazione è associata a un unico veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli operatori di Polizia Locale che effettuano i controlli sul territorio;
- c. GARAGE/AUTORIMESSA/POSTO AUTO/BOX AUTO - Per garage o autorimessa si intende genericamente un ampio spazio coperto (locale o anche edificio), destinato a ospitare uno o più autoveicoli; dunque un'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Per posto auto si intende il posto auto all'interno di un garage più ampio, quale spazio specifico, di solito contrassegnato, in cui l'utilizzatore parcheggia la propria auto. Per box auto, a differenza del posto auto, si intende un locale chiuso (con muri e saracinesca o porta basculante) e privato, che può essere trovato anch'esso all'interno del garage/autorimessa, ma è un'unità immobiliare a sé stante e completamente recintata. Il posto auto è, invece, uno stallone aperto all'interno di un ambiente comune;
- d. CENTRO ABITATO - Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
- e. CIRCOLAZIONE/TRANSITO – Per circolazione s'intende il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. Il termine transito nel C.d.S. non ha una definizione autonoma specifica, ma si riferisce genericamente all'atto di muoversi o viaggiare su una strada o sua parte. Il contesto in cui viene utilizzato definisce il suo significato: ad esempio, "veicoli in transito" si riferisce ai veicoli che stanno percorrendo una strada, mentre "pedoni in transito" si riferisce a pedoni che si muovono attraverso la carreggiata, come sulle strisce pedonali;
- f. CUDE - Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo è un documento che consente alle persone con disabilità di usufruire di agevolazioni nella circolazione e nel parcheggio, valide non solo in Italia ma in tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo contrassegno, rilasciato dal Comune di residenza, permette di parcheggiare negli stalli riservati e, in Italia, di circolare nelle Z.T.L., nelle A.P.U. e in altre aree soggette a restrizioni. Il CUDE è strettamente legato alla persona con disabilità e non a un veicolo specifico. Può essere utilizzato su qualsiasi veicolo che la persona con disabilità stia utilizzando, sia come conducente che come passeggero. Il contrassegno deve essere sempre esposto in originale sul parabrezza del veicolo, in modo

- ben visibile. La piattaforma CUDE permette ai comuni di registrare i contrassegni e le targhe associate, facilitando la gestione e il controllo dei transiti nelle Z.T.L., nelle A.P.U. e nelle aree soggette a restrizioni;
- g. DIMORANTE - Colui/ei che non è residente anagraficamente nel Comune e stabilisce la sua dimora abituale presso una civile abitazione in qualità di proprietario o, in alternativa, a seguito di contratto d'affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata, validi per tutto il periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione. L'abitudine della dimora dovrà essere dimostrata mediante produzione di fatture/documenti ufficiali di somministrazione di energia elettrica e/o acqua e/o gas intestate al richiedente che attestino per l'appunto, l'utilizzo dell'immobile;
 - h. DOMICILIATO - Persona che stabilisce il proprio domicilio in un luogo diverso dalla residenza. Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, anche se non vi abita in modo stabile (quella è la residenza). In sintesi: Residenza, dove si vive abitualmente. Domicilio, dove si trovano principalmente gli affari, le attività o gli interessi della persona. Una persona può quindi avere residenza e domicilio in luoghi diversi;
 - i. NUCLEO FAMILIARE - Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare;
 - j. RELIGIOSI DELLA CURIA O DI ALTRI ISTITUTI RELIGIOSI - I membri del clero della Città di Oria che hanno il luogo di culto con sede all'interno della Z.T.L. e/o delle A.P.U.;
 - k. RESIDENTE - Colui/ei per cui l'iter amm.vo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente;
 - l. RINNOVO - La possibilità, nei casi previsti dal presente provvedimento, di poter estendere la validità temporale dell'autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
 - m. SOSTA/FERMATA - Secondo il C.d.S., la sosta è la sospensione della marcia di un veicolo protratta nel tempo, con la possibilità che il conducente si allontani dal veicolo stesso. Si distingue dalla fermata, che è un arresto di breve durata e prevede che il conducente rimanga presente e pronto a ripartire;
 - n. VEICOLO - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente disciplinare sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato o assegnati dalle ditte o enti presso cui sono dipendenti o delle quali sono proprietari o soci i residenti:
 - 1) per le persone fisiche i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali;
 - 2) per le persone giuridiche i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della società in base ad annotazione sul libretto di circolazione del veicolo;
 - 3) i motoveicoli così come definiti dall'Art. 53 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, agli autoveicoli;
 - 4) i ciclomotori così come definiti dall'Art. 52 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, agli autoveicoli;
 - 5) i velocipedi così come definiti dall'Art. 50 del C.d.S. sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
 - o. WHITELIST - LISTA BIANCA - Inserimento della targa del veicolo indicato in una lista che permette l'accesso alla Z.T.L. e all'A.P.U. denominata "Via Roma" attraverso i varchi elettronici in quanto rientrante in specifiche categorie o in possesso di specifica autorizzazione;
 - p. ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) - Area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati alle ore prestabilite o a particolari categorie di utenti di veicoli.

ART. 5 – NORME PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AUTORIZZATI

Per la Zona Traffico Limitato e per le due A.P.U. valgono le seguenti regole.

Il transito e la sosta sono vietati a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati secondo le modalità previste nel presente disciplinare. Per le fasce orarie e i giorni in cui i veicoli indicati nel presente disciplinare possono accedere alla Z.T.L./A.P.U., si conferma quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 323 del 10.12.2025.

Si riporta di seguito quanto espressamente deliberato nella suddetta delibera:

Relativamente alla Z.T.L.:

- Periodo invernale dal 01/11 al 31/03
 - giorni feriali, dalle ore 19:00 alle 01:00 del giorno successivo;
 - giorni prefestivi (compresi il sabato), dalle ore 19:00 alle 01:00 del giorno successivo;
 - giorni festivi, dalle ore 10:00 alle 01:00 del giorno successivo;
- Periodo estivo dal 01/04 al 30/10
 - giorni feriali, dalle ore 19:00 alle 04:00 del giorno successivo;
 - giorni prefestivi (compresi il sabato), dalle ore 19:00 alle 04:00 del giorno successivo;
 - giorni festivi, dalle ore 10:00 alle 04:00 del giorno successivo.

Relativamente alle due A.P.U.:

- in modo permanente h/24 e 365 giorni l'anno, quindi dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell'anno, salvo sospensioni o variazioni temporanee motivate e realizzate con apposito atto dirigenziale.

Le operazioni di carico e scarico di merci da parte di fornitori e operatori economici sono consentite solo nei giorni feriali e prefestivi, secondo le seguenti specifiche fasce orarie:

- Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) - Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente nelle fasce orarie in cui la Z.T.L. non risulta attiva. L'orario di libero accesso della Z.T.L. (a varco aperto) consente quindi di svolgere ampiamente le attività di carico e scarico merci, le quali non saranno consentite negli orari di chiusura della Z.T.L.;
- Area Pedonale Urbana (A.P.U.) - L'accesso per il carico e scarico è permesso nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 14:00. Questo intervallo di tempo coincide in parte con il periodo di non attivazione della Z.T.L..

Resta ferma la facoltà in capo al Responsabile del V Settore di disporre, con apposito provvedimento motivato, eventuali variazioni o limitazioni dei limiti di velocità all'interno del perimetro urbano interessato, fermo restando l'obbligo per i veicoli autorizzati di circolare a velocità non superiore a 15 km/h per la Z.T.L. e 10 km/h per le A.P.U., onde garantire la massima tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'utenza debole.

I veicoli autorizzati a transitare e a sostare all'interno della Z.T.L. e delle A.P.U. dovranno rispettare la segnaletica apposta in loco e, in ogni caso, attenersi alle seguenti prescrizioni:

- circolare a velocità non superiore a quella consentita (15 km/h per la Z.T.L. e 10 km/h per le aree A.P.U.);
- sostare a motore spento durante l'orario consentito per il carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni, per il tempo strettamente necessario previsto dal presente provvedimento e senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
- circolare con la massima prudenza, senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.

Per quanto riguarda le A.P.U., detti veicoli possono accedere all'area pedonale più prossima alla propria residenza/dimora/domicilio esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, evitando comunque la sosta inoperosa, che è vietata.

L'accesso alla Z.T.L. denominata "Centro Storico Cittadino", controllata mediante varchi elettronici, è consentito esclusivamente attraverso i seguenti varchi di ingresso:

- VARCO ACCESSO/USCITA 1: Corso Umberto
- VARCO ACCESSO 2: Porta degli Ebrei

L'uscita dalla stessa Z.T.L. deve avvenire attraverso i seguenti varchi di uscita:

- VARCO USCITA 3: Piazza Manfredi
- VARCO USCITA 4: Via Napoli

Si specifica che il Varco di Corso Umberto non serve solo da punto di ingresso, ma funge anche da uscita per i veicoli che, provenendo da Via Muraglie Lama, devono lasciare la Z.T.L..

L'accesso e l'uscita dell'A.P.U. denominata "Via Roma" - con varchi elettronici - dovrà avvenire esclusivamente dai varchi elettronici delle strade e piazze di seguito indicate:

- VARCO ACCESSO/USCITA 5: parte di Piazza Domenico Albanese delimitata tra Via Piave (Via che in ogni caso rimane inclusa nella Z.T.L. ed esclusa dall'A.P.U.) e il civico nr. 3 di detta piazza;

- VARCO ACCESSO/USCITA 6: Via Roma intersezione Piazza Manfredi/Via D. Castiglione.

L'accesso e l'uscita A.P.U. denominata "Via Castiglione" - senza varchi elettronici - dovrà avvenire nel tratto di strada con inizio tra Piazzetta Ospedale Vecchio a dx nel senso di marcia e Vico Castiglione a sx nel senso di marcia e con termine Via Donato Castiglione con intersezione Piazza Manfredi.

Il controllo della Z.T.L. e dell'A.P.U. "Via Roma" sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe autorizzate (lista bianca - whitelist), rileveranno automaticamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada.

ART. 6 – MODALITÀ OPERATIVE DEL CONTROLLO ELETTRONICO

Le modalità di accesso alla Z.T.L. e alla A.P.U. denominata "Via Roma" sono state elaborate considerando che esse consentono ampiamente di svolgere tutte le attività vitali della cittadinanza, nonché nel rispetto del D.P.R. nr. 250 del 22/06/1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'Art. 7 comma 133-bis della legge 15/05/1997, nr. 127".

Il controllo dell'accesso in dette aree è anche monitorato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate, rileva automaticamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada.

Le targhe dei veicoli autorizzati sono inserite in una apposita lista, denominata "lista bianca - whitelist), che permette il transito all'interno della Z.T.L. e delle A.P.U. senza incorrere nella rilevazione automatica della violazione. Il sistema di controllo degli accessi segnala il passaggio del veicolo, con il rilievo dell'orario di ingresso, inviando il numero di targa al server in uso alla Polizia Locale. Il passaggio dei veicoli autorizzati dalla lista bianca è automaticamente scartato; al contrario il transito di un veicolo non autorizzato è registrato nella banca dati, aggiornata giornalmente, per essere successivamente visionato e accertato dal personale preposto al fine di procedere all'iter sanzionatorio.

Le richieste di accesso occasionale o straordinario potranno essere consegnate, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, con almeno 48 ore di anticipo, o in forma cartacea (con deposito a mani all'Ufficio Protocollo del Comune) o utilizzando la posta elettronica istituzionale protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it

I veicoli di coloro che, sprovvisti di autorizzazione, dovessero accedere in Z.T.L./A.P.U. per ragioni eccezionali legate alla tutela della pubblica o privata incolumità, potranno, mediante esibizione di apposita documentazione giustificativa, regolarizzare la propria posizione entro 48 ore dall'accesso non autorizzato in forma cartacea (con deposito a mani all'Ufficio Protocollo del Comune) o utilizzando la posta elettronica istituzionale protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa i dati vengono conservati nel rispetto delle norme sulla riservatezza per i quali, nell'ambito della Polizia Locale, viene nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati il quale, nello specifico, vigila sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esercizio della tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile secondo le modalità previste dalla legge.

Informazione ai cittadini/utenti. Gli utenti della strada sono informati a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere, per gli scopi e con le finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela dei propri diritti. Potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica atta a comunicare esaurientemente ogni implicazione del presente regolamento.

ART. 7 – PERMESSI DI TRANSITO: PRINCIPI GENERALI, RILASCIO E PROCEDURA DI RICHIESTA

1. Rilascio e Competenze - I permessi previsti dal presente disciplinare sono rilasciati dalla Polizia Locale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia (come definite all'Art. 8). I permessi sono rilasciati esclusivamente secondo le modalità stabilite nel presente articolo e previo pagamento, ove previsto, degli importi stabiliti da altri regolamenti comunali per istruttoria, spese e diritti di segreteria.

2. Modalità di presentazione delle istanze - Le istanze devono essere presentate dall'interessato utilizzando

l'apposita modulistica disponibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Oria, attraverso una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata (PEC): all'indirizzo protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it;
- forma cartacea: con deposito a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda deve essere completa della documentazione richiesta. I documenti previsti dal D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i. potranno essere autocertificati nei casi consentiti dalla legge.

3. Istruttoria e Diniego - Qualora, all'esito dei controlli sulle autodichiarazioni rese, emerga la non sussistenza dei requisiti richiesti, la Polizia Locale procederà al rigetto dell'istanza. Parimenti, le richieste non conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare saranno rigettate. Le istanze incomplete potranno essere integrate entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione inoltrata. Trascorso inutilmente tale termine, il procedimento si considera archiviato senza rilascio del titolo. Fermo restando il diniego, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci o false.

4. Variazioni e Modifiche - Qualsiasi modifica relativa ai permessi rilasciati (compreso il cambio targa) deve essere richiesta dal titolare del permesso o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante. Alla richiesta dovrà essere allegata una copia di un documento di identità. È ammessa la presentazione da parte di un delegato, munito di delega scritta e copia del documento di identità del delegante.

ART. 8 – PERMESSI: TIPOLOGIE E DURATA

I permessi per la circolazione all'interno della Z.T.L. e dell'A.P.U., in relazione alla loro durata, si distinguono nelle seguenti tipologie:

- Autorizzazioni Permanenti: hanno durata di tre anni dalla data del rilascio.
- Autorizzazioni Temporanee: hanno validità fino a un anno e sono rilasciate qualora i requisiti abbiano carattere limitato nel tempo. La proroga può essere richiesta entro i 15 giorni precedenti la scadenza. L'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, qualora il titolare possieda e autocertifichi i requisiti previsti per quest'ultima;
- Titoli di Accesso Giornaliero: sono validi esclusivamente per il giorno indicato e nel rispetto delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie di permessi permanenti. Possono essere rilasciati, a seguito di presentazione di idonea documentazione, a titolo esemplificativo, per carico/scarico di effetti personali o trasporto occasionale di persone fragili (la richiesta deve seguire la procedura ex Art. 7, con richiesta 48 ore prima dell'evento);
- Permessi Provvisori: rilasciati in caso di esigenze particolari, anche al di fuori degli orari consentiti, adeguatamente motivate e non riconducibili alle tipologie standard. La richiesta deve seguire la procedura ex Art. 7, corredata da idonea documentazione;
- Permessi Straordinari: la Polizia Locale ha la facoltà di valutare il rilascio di permessi non riconducibili alle tipologie sopraindicate, purché questi siano adeguatamente motivati e mirino a soddisfare esigenze eccezionali che non possono essere fronteggiate in altro modo. In questi casi, la richiesta deve seguire la procedura stabilita dall'Art. 7 ed essere corredata da tutta l'idonea documentazione necessaria.

ART. 9 – CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI, VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, opportunamente numerate, devono riportare almeno i seguenti elementi essenziali:

- data di rilascio e data di scadenza;
- dati identificativi del veicolo autorizzato;
- tipologia di autorizzazione rilasciata;
- prescrizioni e condizioni relative al transito e alla sosta all'interno della Z.T.L. e/o delle A.P.U.;
- eventuali indicazioni aggiuntive fornite dalla Polizia Locale.

La Polizia Locale può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della permanenza delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione. Qualora venga accertata la mancanza sopravvenuta dei requisiti, si procederà alla revoca immediata d'ufficio del permesso.

Il titolare del permesso è tenuto a comunicare tempestivamente alla Polizia Locale qualsiasi variazione che comporti la sospensione o la revoca del titolo e, in caso di perdita definitiva dei requisiti, deve restituire il contrassegno al medesimo ufficio.

ART. 10 – MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ E IPOTESI DI DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO

Qualora, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, si verifichino variazioni che rendano necessario il rilascio di un nuovo contrassegno (ad esempio per sostituzione del veicolo autorizzato o deterioramento del contrassegno), il titolare deve presentare apposita istanza alla Polizia Locale all'indirizzo pec protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it, o in forma cartacea (con deposito a mani all'Ufficio Protocollo del Comune), allegando il contrassegno originale e la documentazione necessaria (quale, a titolo esemplificativo, la nuova carta di circolazione), al fine di ottenere il nuovo titolo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, ai fini del rilascio di un duplicato è necessario presentare copia della denuncia di smarrimento o furto. Ove non sia possibile procedere immediatamente alla consegna del nuovo contrassegno, la Polizia Locale potrà rilasciare un permesso temporaneo.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E DECADENZA

1. Dati e Trattamento - I dati contenuti nelle autorizzazioni sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della Z.T.L. e dell'A.P.U. "Via Roma", trattati e conservati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

2. Obbligo di Esposizione e Controlli - L'autorizzazione/contrassegno deve accompagnare il veicolo ed essere esibito su richiesta degli operatori di polizia stradale. Il contrassegno deve essere esposto in originale, in modo ben visibile e integralmente leggibile sul parabrezza anteriore, lato passeggero. Non deve essere coperto, piegato, scolorito o comunque reso non leggibile, né inserito in supporti che ostacolano la visibilità. Gli agenti verificano la regolare esposizione tramite ispezione visiva esterna. In caso di mancata esposizione, esposizione non conforme o permesso non leggibile, il veicolo è considerato privo di autorizzazione, anche se il titolare dichiara di averlo a bordo. La mancata o non corretta esposizione comporta la sanzione prevista per l'accesso non autorizzato in Z.T.L./A.P.U.. Non sono accettate giustificazioni relative a precedente esposizione, caduta o spostamento del permesso, deterioramento non comunicato o mancata sostituzione di permessi danneggiati. I veicoli a due ruote sono esentati dall'obbligo di esposizione del contrassegno; resta fermo l'obbligo per il conducente di esibire il titolo autorizzativo su richiesta degli organi di Polizia.

3. Decadenza e Restituzione - Il venir meno di uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del permesso comporta la decadenza dell'autorizzazione. Il titolare è tenuto a restituire il permesso alla scadenza o in caso di perdita dei requisiti. In caso di decesso, l'obbligo di restituzione grava sugli eredi.

ART. 12 – VEICOLI AMMESSI AL TRANSITO E LA SOSTA

In base all'Art. 3 del Codice della Strada:

- nelle Z.T.L. possono accedere e circolare solo i veicoli autorizzati e nelle fasce orarie previste;
- nelle A.P.U. è ammesso l'accesso e la circolazione dei soli pedoni, dei velocipedi e dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso.

Tuttavia, il presente disciplinare prevede deroghe ad altre categorie di utenti e veicoli non incluse nelle casistiche precedenti.

L'autorizzazione al transito è strettamente limitata alla specifica zona di pertinenza dell'immobile, della residenza o dell'attività, individuata rispettivamente nella Z.T.L. "Centro Storico Cittadino", nell'A.P.U. "Via Roma" ovvero nell'A.P.U. "Via Castiglione".

Pertanto, il titolo autorizzativo non conferisce un diritto di accesso generalizzato all'intero perimetro regolamentato: a titolo esemplificativo, l'autorizzazione rilasciata per la Z.T.L. non abilita all'ingresso nelle aree A.P.U.; analogamente, il requisito della residenza o l'autorizzazione per una specifica area pedonale (es. "Via Roma") non garantisce l'accesso automatico all'altra area pedonale (es. "Via Castiglione").

Ad eccezione dei casi ove è espressamente prevista la previa comunicazione alla Polizia Locale delle targhe dei veicoli ai fini del loro inserimento all'interno della "Lista Bianca", è consentito il transito, la circolazione, la fermata e la sosta nelle aree e negli stalli autorizzati, senza limitazioni di orario, ai veicoli ricadenti nelle seguenti categorie, i quali dovranno comunque avere una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.

Per quanto riguarda le A.P.U., detti veicoli possono accedere all'area pedonale più prossima alla propria residenza/dimora/domicilio/immobile esclusivamente per il ricovero all'interno o per effettuare operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, evitando comunque la sosta inoperosa, che è vietata.

In dettaglio:

- senza rilascio di alcun contrassegno/autorizzazione, i seguenti veicoli:
 - veicoli a braccia;
 - veicoli a trazione animale;
 - veicoli dei Corpi di Polizia;
 - veicoli di servizio delle Pubbliche Amministrazioni, dello Stato, Regione, Provincia, Comuni, Aziende Sanitarie dotati di logo o equivalente contrassegno dell'Ente. Per veicoli di servizio si intendono i veicoli regolarmente posseduti o detenuti dall'ente/società pubblica. L'eventuale accesso dei veicoli non in diretto possesso dell'ente/società dovrà essere congruamente motivato dal reale utilizzo per ragioni di servizio ed è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - veicoli delle Guardie Eco-zoofile;
 - veicoli con targa del Corpo Diplomatico o Consolare;
 - veicoli dei Vigili del Fuoco;
 - I veicoli (solo in caso di visite domiciliari urgenti) in uso ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), a medici, medici specialistici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, ai pediatri e alle ostetriche, nonché ai medici veterinari che hanno necessità di accedere alla Z.T.L. o alle A.P.U. per "visite domiciliari urgenti". È consentito, in caso di urgenza, il transito e la sosta (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione) per raggiungere l'assistito, nel rispetto dei sensi di marcia esistenti, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle visite a domicilio dei pazienti, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dai rispettivi ordini professionali, con comunicazione entro le 48 ore successive al transito, della targa e modello del veicolo utilizzato, alla Polizia Locale;
 - veicoli al servizio dei disabili e veicoli allestiti per il trasporto disabili, di proprietà di Associazioni di volontariato/Onlus e veicoli di proprietà di ditte/cooperative che gestiscono servizi di trasporto disabili per conto del Comune di Oria o dell'Azienda Sanitaria. I veicoli ricadenti in queste categorie potranno accedere h/24 nella Z.T.L. e nelle A.P.U. senza alcun tipo di limitazione. Le targhe dei veicoli dovranno essere preventivamente comunicate alla Polizia Locale che le inserirà nella Lista bianca/white list. Potranno essere autorizzati esclusivamente i veicoli adibiti allo specifico servizio di trasporto.
 - veicoli di pronto soccorso e dei servizi antincendio, ad esempio le ambulanze, automediche, protezione civile, ecc. e i Vigili del Fuoco e la Protezione civile per quanto riguarda il pronto soccorso;
 - veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, del Comune di Oria, che dovranno essere muniti di relativo logo comunale;
 - veicoli adibiti per la consegna medicinali e bombole di ossigeno, con comunicazione entro le 48 ore successive al transito, della targa e modello del veicolo utilizzato, alla Polizia Locale;
 - mezzi del trasporto pubblico locale con colori istituzionali e livree visibili;

- senza rilascio di alcun contrassegno/autorizzazione, salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie:
 - velocipedi e monopattini elettrici, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo secondo quanto disposto dal C.d.S., in particolare, i velocipedi, così come definiti dall'Art. 50 del C.d.S.; i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Le bici elettriche sono equiparate a quelle tradizionali. A tal riguardo, si precisa che il medesimo codice, al comma 4 dell'Art. 182⁶ (norma che riguarda i «velocipedi», quindi le bici e tutti gli altri mezzi a pedali, come i risciò), stabilisce che devono essere condotti a mano quando «per le condizioni della circolazione siano di intralcio o di pericolo ai pedoni», aggiungendo che in questo caso «sono assimilati ai pedoni»;
 - veicoli impiegati per il servizio di rimozione appositamente attrezzati per le suddette finalità che comunque dovranno avere peso a pieno carico non superiore a 3,5 t.;
 - veicoli operativi dell'A.S.L., Croce Rossa (solo per interventi specifici nell'area in oggetto), con dicitura stampata esternamente al veicolo ovvero con livree visibili.

Tali veicoli, fatta eccezione ovviamente per i velocipedi, sono tenuti a comunicare le targhe dei veicoli da autorizzare al fine di consentire l'inserimento nella lista bianca - whitelist. Tale procedura non sarà necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo o altro segno identificativo.

In caso di servizio di emergenza e di impossibilità alla comunicazione preventiva, sarà possibile effettuare comunicazione successiva entro le 48 ore per evitare la procedura sanzionatoria da inviare all'indirizzo pec protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it, o in forma cartacea (con deposito a mani all'Ufficio Protocollo del Comune);

- previa autorizzazione, sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L. e A.P.U. le sotto indicate categorie di veicoli, con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:
 - veicoli impiegati per il servizio di igiene urbana (pulizia delle strade e raccolta rifiuti) e mezzi per lo sgombero neve, appositamente attrezzati per tali finalità. La circolazione di tali mezzi all'interno della Z.T.L. e delle A.P.U. è subordinata al possesso di specifico titolo autorizzativo (contrassegno) rilasciato dalla Polizia Locale e all'inserimento nella "Lista Bianca". I conducenti sono tenuti al rispetto degli orari e delle prescrizioni operative indicate nel permesso e nella segnaletica stradale, operando con la massima prudenza e senza arrecare intralcio alla circolazione. Resta fermo, per tali veicoli, il limite di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., fatte salve comprovate necessità di servizio autorizzate in deroga dal Responsabile del V Settore;
 - veicoli in uso alle Autorità Religiose;
 - veicoli appartenenti agli Enti Locali e Amministrazioni dello Stato usati per fini istituzionali aventi targhe non speciali. Per esigenze comprovate legate all'esercizio di attività di interesse pubblico, potrà essere rilasciata una autorizzazione con l'indicazione delle targhe, le quali verranno inserite nella lista bianca – whitelist (per la Z.T.L. e l'A.P.U. di Via Roma), ai veicoli intestati ad Enti Locali e Amministrazioni dello Stato. L'autorizzazione è valida fino a quando il veicolo autorizzato risulterà intestato all'Ente;
 - veicoli impiegati per il trasporto valori appositamente attrezzati per le suddette finalità che comunque dovranno avere peso a pieno carico non superiore a 3,5 t.. I veicoli potranno essere autorizzati a transitare per le operazioni di carico e scarico. Ad ogni società o persona fisica potrà essere rilasciata autorizzazione con l'indicazione delle targhe, che saranno inserite nella lista bianca;
 - veicoli - in attività di servizio - dalla vigilanza privata impiegati per servizi di ronda, controllo e pronto intervento, condotti da guardie particolari giurate in uniforme, dotate di sistemi di comunicazione radio e contrassegni identificativi;
 - taxi e NCC (noleggio con conducente) potranno accedere alla Z.T.L. e alle A.P.U. per effettuare esclusivamente fermate per il tempo strettamente necessario alla salita e alla discesa dei clienti residenti o dimoranti o comunque aventi diritto, a condizione di non creare intralcio, previa

⁶ I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

presentazione di licenza in corso di validità entro le 48 ore successive al transito presso la Polizia Locale;

- veicoli operativi delle Poste Italiane e dei corrieri che abbiano ottenuto la prescritta licenza individuale. Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata autorizzazione con l'indicazione delle liste delle targhe da inserire nella lista bianca - whitelist;
- veicoli impiegati per i servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti d'illuminazione, rete fognaria e idrica, con dicitura stampata esternamente al veicolo è prevista la preventiva autorizzazione alla Polizia Locale. Nel caso di interventi d'urgenza per il tempestivo ripristino sarà possibile effettuare successiva comunicazione alla Polizia Locale entro 48 ore;
- veicoli per attività di controlli igienico/sanitari, veterinari, visite fiscali eccetera – I veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing delle A.S.L. Dipartimento di Prevenzione per attività di servizio (controlli igienico/sanitari, veterinari, visite fiscali ecc.). Nel caso di interventi d'urgenza sarà possibile effettuare successiva comunicazione alla Polizia Locale entro 48 ore;
- ciclomotori (Art. 52 C.d.S.) e motoveicoli (Art. 53 C.d.S.) di proprietà di soggetti residenti, dimoranti, domiciliati o proprietari di immobili situati nelle zone interessate. Per quanto concerne le Aree Pedonali Urbane (A.P.U.), si specifica che i soli ciclomotori appartenenti ai soggetti suddetti, per raggiungere eventuali spazi o rimesse private poste all'interno delle aree pedonali, devono essere condotti a mano e con il motore spento, al fine di garantire la massima sicurezza dei pedoni.
- veicoli appartenenti ai membri del clero della Città di Oria che hanno il luogo di culto con sede all'interno della Z.T.L. e/o delle A.P.U. e che, pertanto, ai sensi dell'Art. 4, lett. j, del presente disciplinare, sono equiparati ai residenti e con gli stessi di cui al primo punto della presente elencazione;
- residenti/domiciliati/dimoranti titolari di posti auto, box auto e/o garage. I residenti anagrafici della Z.T.L. e delle due A.P.U., così come le persone non residenti ma domiciliate o dimoranti nelle stesse aree, che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio/posto auto/box auto o garage all'interno della Z.T.L. o delle A.P.U., che abbiano nella loro disponibilità un veicolo ai sensi dell'Art. 196, co. 1, del C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine), possono transitare nelle vie/piazze comprese all'interno della propria Z.T.L. o A.P.U. di riferimento, seguendo il percorso più breve per raggiungere il proprio posto, con la precisazione che il veicolo dovrà essere ricoverato all'interno delle predette aree private, senza possibilità di parcheggiare lo stesso su area pubblica. L'accesso sarà permesso secondo le modalità di cui all'Art. 5. Nelle A.P.U. i ciclomotori, ove possibile, devono essere condotti a mano e con il motore spento, al fine di garantire la massima tutela della sicurezza dei pedoni;
- residenti/domiciliati/dimoranti senza posti auto, box auto e/o garage. I residenti anagrafici della Z.T.L. e delle due A.P.U., così come le persone non residenti ma domiciliate o dimoranti nelle stesse aree, che dispongono di un veicolo ai sensi dell'Art. 196, comma 1, del C.d.S. (ossia proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in forza di un contratto di locazione finanziaria o a lungo termine), possono transitare e sostare nelle vie e nelle piazze comprese nella propria Z.T.L. o A.P.U. di riferimento, nelle aree segnalate e nel rispetto degli Artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica, previa esposizione del contrassegno⁷. Detti veicoli possono accedere alla Z.T.L. e all'A.P.U. più prossima alla propria residenza/dimora/domicilio esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, evitando comunque la sosta inoperosa, che è vietata. La circolazione è consentita esclusivamente all'interno della zona di appartenenza, con l'obbligo di percorrere la via più breve e diretta per raggiungere la propria residenza o il proprio domicilio. La sosta su strada può essere limitata se la circolazione è difficoltosa o il numero di veicoli supera la capacità della zona. L'accesso sarà permesso secondo le modalità di cui all'Art. 5. Alle suddette condizioni possono essere autorizzati anche veicoli aziendali utilizzati esclusivamente da legali rappresentanti o dipendenti residenti. Nelle A.P.U. i ciclomotori, ove possibile, devono essere condotti a mano e con il motore spento, al fine di garantire la massima tutela della sicurezza dei pedoni;
- non residenti/domiciliati/dimoranti titolari di posti auto, box auto e/o garage. Le persone fisiche o giuridiche che pur non risultando anagraficamente residenti/dimoranti o domiciliati o aventi sede

⁷ Gli Artt. 7 e 158 del C.d.S. regolano rispettivamente l'accesso e la circolazione nelle Z.T.L.) e le modalità di sosta dei veicoli.

all'interno della stessa Z.T.L. o delle A.P.U., hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio/posto auto/box auto o garage all'interno delle suddette aree, e che abbiano nella loro disponibilità un veicolo ai sensi dell'Art. 196, co. 1, del C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine), hanno diritto all'autorizzazione all'accesso rispettando le prescrizioni e le norme generali del presente disciplinare, con la precisazione che il veicolo dovrà essere ricoverato all'interno delle predette aree private, senza possibilità di parcheggiare lo stesso su area pubblica. L'accesso sarà permesso secondo le modalità di cui all'Art. 5. Il transito è limitato alla zona di appartenenza, seguendo il percorso più breve per raggiungere il posto auto/garage/box auto. Nelle A.P.U. i ciclomotori, ove possibile, devono essere condotti a mano e con il motore spento, al fine di garantire la massima tutela della sicurezza dei pedoni;

- veicoli di titolari di diritto di godimento su immobili non utilizzati come dimora abituale. A prescindere della loro condizione di residenti, dimoranti o domiciliati. I proprietari, affittuari o possessori di immobili appartamenti, cantine, etc. e regolarmente fruiti (circostanza comprovata da copia autentica dell'atto) non concessi a qualsiasi titolo, in uso a terzi, occupati non in maniera stabile, previa esposizione del contrassegno, possono accedere all'interno della Z.T.L. per recarsi presso tali immobili, transitando e sostando nelle aree riservate e segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica, previa esposizione del contrassegno. L'accesso sarà permesso secondo le modalità di cui all'Art. 5 e il transito è limitato alla zona di appartenenza, seguendo il percorso più breve per raggiungere l'immobile. La sosta può essere limitata su strada se la circolazione è difficoltosa o il numero di richieste eccede la capacità della Z.T.L./A.P.U. Possono essere autorizzati anche veicoli intestati a ditte/imprese e utilizzati esclusivamente dal legale rappresentante o da un dipendente. Relativamente alle due A.P.U., detti veicoli possono accedere all'area pedonale più prossima al proprio immobile esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, evitando comunque la sosta inoperosa, che è vietata. Nelle A.P.U. i ciclomotori, ove possibile, devono essere condotti a mano e con il motore spento, al fine di garantire la massima tutela della sicurezza dei pedoni;
- veicoli autorizzati al carico/scarico di cose così come previsto nel successivo Art. 14 del presente provvedimento;
- previa autorizzazione temporanea, sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L. e A.P.U. le sotto indicate categorie di veicoli, con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni. Per tali operazioni è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario senza arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare:
 - veicoli impiegati per traslochi;
 - veicoli impiegati per operazioni presso cantieri edili o per altre impellenti attività lavorative presso immobili (lavori edili o lavori elettrici, idraulici o di imbiancatura etc);
 - veicoli per trasporti funebri e servizi funerari per il rito religioso. I veicoli appartenenti a questa categoria sono quelli idonei al trasporto del defunto e per tutte le attività correlate e connesse alle celebrazioni esequiali. Ai predetti veicoli, che dovranno essere di proprietà delle imprese funebri, o comunque a loro riconducibili con idonea documentazione, sarà consentito l'accesso e il transito nella Z.T.L. e nelle A.P.U., pertanto su richiesta degli interessati le targhe dei veicoli autorizzati verranno inserite nella lista bianca - whitelist;
 - veicoli per cerimonie religiose e laiche, come ad esempio matrimoni, battesimi e cresime, eccetera;
 - veicoli per riprese fotografiche e/o cinematografiche;
 - veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico/scarico connesse all'installazione e alla rimozione di strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e altre iniziative di intrattenimento pubblico o per il montaggio di luminarie nella Z.T.L. e nelle due A.P.U.;
 - veicoli di personale appartenente ad associazioni o enti volontari operanti nel settore terziario assistenziale. Gli appartenenti ad associazioni o enti di volontariato che svolgono documentata attività, potranno ottenere l'accesso. Ad ogni associazione o ente saranno rilasciate, previa verifica della

effettiva necessità autorizzazione che consentiranno l'accesso, inserendo nella lista bianca - whitelist le targhe dei veicoli autorizzabili;

- casi eccezionali e d'urgenza non previste nel presente provvedimento, è data facoltà alla Polizia Locale, previo esame di documentata istanza, di operare eccezioni al presente disciplinare, sul numero di autorizzazioni, sul tipo di veicoli autorizzabili o sul rilascio di autorizzazioni temporanee a veicoli non compresi nelle categorie individuate dalla presente normativa ma ad esse assimilabili per analogia.

Premesso che non verranno accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati, la Polizia Locale tuttavia, così come previsto all'Art. 8, è legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfabili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite, in tal caso i permessi saranno straordinari.

Si precisa:

- ogni veicolo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza un apposito contrassegno/pass di transito e/o sosta che riporterà il numero progressivo, la targa del mezzo stesso e il periodo di validità (in merito alle corrette modalità di esposizione dell'autorizzazione, si rinvia a quanto previsto dall'Art. 11. del presente atto);
- I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli privi di abitacolo chiuso) sono esentati dall'obbligo di esposizione del contrassegno; resta fermo l'obbligo per il conducente di esibire il titolo autorizzativo su richiesta degli organi di Polizia;
- ogni pass/contrassegno è inserito in apposita lista bianca gestita dalla Polizia Locale;
- l'uso di riproduzioni fotostatiche, fotocopie a colori, scannerizzazione e quant'altro sia finalizzato a far passare per vero un falso del permesso e/o autorizzazione per gli accessi nelle A.P.U. e nella Z.T.L., comporterà l'applicazione degli articoli del C.d.S. previsti nonché la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'Art. 347 C.p.p., in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale;
- l'accesso sarà permesso secondo le modalità di cui all'Art. 5 e il transito è limitato alla zona di appartenenza, seguendo il percorso più breve per raggiungere l'immobile interessato.

ART. 13 – PERSONE CON DISABILITÀ E ASSISTENZA DOMICILIARE

Questo articolo definisce le regole per il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) per i veicoli utilizzati dalle persone con disabilità (titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo - CUDE).

1. Diritto di Accesso e Autorizzazione - Tutti i titolari di Contrassegno CUDE hanno il diritto di accedere e sostare nelle Z.T.L. e A.P.U. del Comune di Oria per l'intera giornata (H24), indipendentemente dalla loro residenza o provenienza. Per attraversare i varchi controllati elettronicamente, è necessario che il titolare del CUDE richieda l'inserimento della targa del veicolo al suo servizio nella "Lista Bianca" (Whitelist) presso la Polizia Locale. La durata del permesso coincide con la scadenza del Contrassegno CUDE (con un limite massimo di tre anni), ed è rinnovabile presentando un nuovo contrassegno valido. Per l'inserimento dei veicoli nella Whitelist, la richiesta su modulo della Polizia Locale, deve includere la copia del documento d'identità e Codice Fiscale del richiedente, la Carta di Circolazione del veicolo in uso, la copia del Contrassegno CUDE e un'autocertificazione dei requisiti. È importante ricordare che il CUDE non esenta dal rispetto delle norme del Codice della Strada: la sosta rimane vietata in tutti i luoghi che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale e dove è vietato per legge (es. corsie preferenziali, marciapiedi).

2. Uso Corretto del Contrassegno - La regola fondamentale è che i familiari non conviventi possono usare il veicolo al servizio del disabile solo se quest'ultimo è a bordo e il contrassegno è esposto correttamente. L'utilizzo del contrassegno senza la persona invalida a bordo, anche per semplici commissioni, è considerato uso improprio e comporta sanzioni, il ritiro del contrassegno e la possibile revoca dell'autorizzazione.

3. Deroga Speciale: Assistenza a soggetti con disabilità privi di conviventi idonei - Al fine di garantire la necessaria assistenza domiciliare ai residenti (o dimoranti/domiciliati) titolari di CUDE che non abbiano conviventi in grado di prestare assistenza, è prevista una specifica deroga che consente l'accesso ai varchi anche senza il titolare del contrassegno a bordo. Possono richiedere tale autorizzazione i parenti o affini entro il secondo grado, ovvero altri soggetti formalmente individuati dal disabile quali referenti per l'assistenza regolare e comprovata. Il

titolare del CUDE deve risiedere all'interno della Z.T.L./A.P.U. e deve essere accertata l'assenza di altri familiari conviventi idonei al supporto. La sosta è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'erogazione dell'assistenza. L'autorizzazione è rilasciata dalla Polizia Locale previa istanza documentata che attesti lo stato di necessità e il rapporto di cura/assistenza.

4. Gestione delle Emergenze e Sosta - Accesso d'Urgenza (Targa non accreditata) - Se si accede con un veicolo la cui targa non è in lista bianca per una comprovata urgenza, la comunicazione alla Polizia Locale è obbligatoria entro 48 ore dal transito. La notifica, contenente i dati del veicolo, va inviata tramite PEC istituzionale (protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it) o consegnata in forma cartacea all'Ufficio Protocollo. I veicoli al servizio dei disabili possono sostare negli spazi loro riservati o, in caso di occupazione, eccezionalmente in quelli riservati ai residenti (sosta alternativa).

5. Assistenti Domiciliari (Badanti) - Per gli Assistenti Domiciliari (Badanti) che operano nelle aree regolamentate con il disabile a bordo non è richiesta alcuna autorizzazione specifica. Al contrario, per l'assistenza senza disabile a bordo, la Polizia Locale valuterà il rilascio di specifiche deroghe su richiesta, se l'accesso è strettamente necessario per l'assistenza. La richiesta va inoltrata alla Polizia Locale tramite PEC o in forma cartacea, corredata dalla documentazione che ne attesti la necessità (es. contratti di lavoro o certificati medici).

6. Associazioni e Enti di Volontariato - Gli appartenenti ad associazioni o enti di volontariato che svolgono attività assistenziale documentata possono essere autorizzati al transito. È consentita la sosta per il tempo strettamente necessario fino ad un massimo di 30 minuti, previa esposizione del disco orario. Dopo aver verificato l'effettiva necessità, le associazioni otterranno l'autorizzazione con l'inserimento delle targhe dei veicoli nella Lista Bianca.

ART. 14 – VEICOLI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO PER EFFETTUARE IL CARICO/SCARICO DI COSE E DI MERCI IN Z.T.L. E NELLE A.P.U.

Attività economiche/professionali nella Z.T.L./A.P.U.

Previo rilascio di apposita autorizzazione da parte della Polizia Locale, i veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing, a noleggio senza conducente, ovvero in comodato gratuito registrato, appartenenti ai titolari, alle imprese, ai rappresentanti legali pro tempore di attività professionali, artigianali, commerciali, di pubblici esercizi e di strutture ricettive ubicate nella Z.T.L./A.P.U., nelle fasce orarie stabilite ai sensi dell'Art. 5 del presente provvedimento (fatti salvi i casi in cui il transito sia vietato anche a tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altre esigenze), potranno circolare e sostare nelle aree previste dalla segnaletica nella Z.T.L. e nelle A.P.U. con le seguenti modalità.

I veicoli adibiti all'attività di trasporto potranno essere autorizzati a transitare nella Z.T.L./A.P.U. per le operazioni di carico e scarico presso la propria attività produttiva, per il tempo strettamente necessario, purché non creino intralcio alla circolazione né pericolo per le persone, evitando comunque la sosta inoperosa, che è vietata, transitando e sostando nelle aree segnalate e più prossime alla propria attività produttiva esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica, previa esposizione del contrassegno, e comunque per una durata massima di 30 minuti, gestita con il disco orario.

L'accesso sarà permesso secondo le modalità di cui all'Art. 5 e il transito è limitato alla zona di appartenenza, seguendo il percorso più breve per raggiungere l'immobile. La sosta può essere limitata su strada se la circolazione è difficoltosa o il numero di richieste eccede la capacità della Z.T.L./A.P.U.. Possono essere autorizzati anche veicoli intestati a ditte/imprese e utilizzati esclusivamente dal legale rappresentante o da un dipendente.

L'autorizzazione avrà validità triennale e potrà essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, qualora vengano meno le condizioni o i requisiti che ne hanno costituito il presupposto, ovvero negli altri casi previsti dal presente disciplinare.

Le richieste dovranno pervenire mediante apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Oria all'indirizzo pec.protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it, o in forma cartacea (con deposito a mani all'Ufficio Protocollo del Comune) allegando idonea documentazione giustificativa.

Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata al suddetto Comando di Polizia Locale.

Fornitori di merci delle attività economiche ubicate nella Z.T.L./A.P.U. Pubblici esercizi che effettuano consegne a domicilio

[Z.T.L.] - In merito alla disciplina della Zona a Traffico Limitato, si stabilisce che il carico e scarico delle merci da parte di fornitori potrà essere effettuato nei giorni feriali e prefestivi unicamente nelle fasce orarie in cui la Z.T.L. non risulta attiva così come stabilito all'art. 5. L'orario di libero accesso della Z.T.L. (a varco aperto) consente quindi di svolgere ampiamente le attività di carico e scarico merci, le quali non saranno consentite negli orari di chiusura della Z.T.L..

[A.P.U.] - Relativamente alla regolamentazione delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.), tenendo conto che operano in modo permanente h/24 e 365 giorni l'anno, quindi dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell'anno, salvo sospensioni o variazioni temporanee motivate e realizzate con apposito atto dirigenziale, si dispone che le operazioni di carico e scarico delle merci a servizio degli operatori economici siano consentite, nei giorni feriali e prefestivi, unicamente nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 14:00, periodo che coincide in parte con la fascia di non attivazione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.).

Potranno essere rilasciate autorizzazioni agli agenti di commercio, ai rappresentanti e ai loro dipendenti.

Previo rilascio di apposita autorizzazione da parte della Polizia Locale, i veicoli aziendali dei fornitori di attività professionali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive ubicate nella Z.T.L./A.P.U.), sono ammessi alla circolazione esclusivamente per le operazioni di carico e scarico di cose e merci, a condizione che:

- abbiano un peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- rientrino nelle sagome d'ingombro indicate dalla segnaletica presente in loco;
- non ricadano in periodi o situazioni in cui il transito è comunque vietato (ad esempio, per manifestazioni pubbliche o per altre limitazioni temporanee);
- il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, evitando comunque la sosta inoperosa, che è vietata.

L'autorizzazione consente ai veicoli accreditati, nelle fasce orarie stabilite dall'Art. 5 del presente disciplinare o tramite appositi permessi temporanei, di effettuare le suddette operazioni per il tempo strettamente necessario.

Detti veicoli possono accedere all'area più prossima all'attività produttiva destinataria esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario e comunque per una durata massima di 30 minuti, gestita con il disco orario, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, evitando comunque la sosta inoperosa, che è vietata.

L'autorizzazione avrà validità triennale e potrà essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, qualora vengano meno le condizioni o i requisiti che ne hanno costituito il presupposto, ovvero negli altri casi previsti dal presente disciplinare.

Le richieste dovranno pervenire alla Polizia Locale mediante apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Oria.

La trasmissione potrà avvenire tramite PEC all'indirizzo protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it, oppure in forma cartacea mediante deposito brevi manu presso l'Ufficio Protocollo del Comune, avendo cura di allegare tutta la documentazione giustificativa necessaria all'istruttoria. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata al medesimo ufficio di Polizia Locale.

Clienti delle attività ricettive ubicate nella Z.T.L./A.P.U.

I clienti che soggiornano nelle strutture ricettive (alberghi e bed & breakfast) situate all'interno della Z.T.L. e delle A.P.U. potranno accedervi per raggiungere la struttura prescelta, seguendo l'itinerario diretto più breve.

I veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing, a noleggio senza conducente, in comodato gratuito registrato, nonché i taxi e i veicoli adibiti a noleggio con conducente in uso ai clienti delle attività ricettive ubicate nella Z.T.L./A.P.U. potranno transitare — fatti salvi i casi in cui il transito sia vietato anche a tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altre limitazioni — e sostare esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico di cose (bagagli, ecc.), purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione e comunque evitando la sosta inoperosa, che è vietata.

La disciplina sull'accesso e la sosta dei veicoli dei clienti delle strutture ricettive all'interno delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) o Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) varia a seconda della disponibilità di spazi privati:

- se la struttura ricettiva dispone di una propria area di sosta, i veicoli dei clienti sono autorizzati ad accedere e sostare in tale area, a condizione che — se l'area è esterna — venga esposta l'autorizzazione rilasciata dalla struttura stessa. È fondamentale che il numero di autorizzazioni rilasciate non superi mai l'effettivo numero di spazi di sosta disponibili;
- qualora la struttura non disponga di spazi di sosta privati, i veicoli dei clienti sono autorizzati ad accedere alla Z.T.L./A.P.U. esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico dei bagagli in prossimità della struttura, dopodiché dovranno immediatamente uscirne.

I permessi di accesso e sosta (su spazi di proprietà della struttura) sono rilasciati al titolare della struttura ricettiva. Quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare alla Polizia Locale, entro 48 ore dall'utilizzo, l'elenco dei veicoli che hanno usufruito dell'autorizzazione. Tale comunicazione deve specificare la data di consegna e la data di ritiro dell'autorizzazione di sosta all'ospite. Un'analogha comunicazione deve essere presentata per notificare i numeri di targa dei veicoli dei clienti che, pur non usufruendo della possibilità di sosta, hanno avuto accesso con il proprio veicolo per le operazioni di carico/scarico.

Eventuali errori nella trasmissione delle targhe dei veicoli o omissioni da parte dei gestori comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada (C.d.S.) direttamente al cliente. A richiesta della Polizia Locale, dovrà essere fornita prova documentale (quale fattura o registro) attestante l'effettivo utilizzo della struttura; in mancanza di tale prova, verranno applicate le sanzioni del C.d.S. per transito abusivo.

Il titolare della struttura ricettiva, tramite apposita modalità concordata con la Polizia Locale (o tramite pagina web dedicata), potrà comunicare quotidianamente i veicoli privati dei propri clienti.

Vettori

I servizi di consegna di pacchi e corrispondenza potranno essere effettuati in Z.T.L. e nelle A.P.U. previa autorizzazione, fatti salvi i casi in cui il transito sia vietato anche a tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o per altre limitazioni temporanee.

L'autorizzazione, qualora riferita a un veicolo immatricolato ai sensi della vigente normativa, dovrà essere associata ai veicoli utilizzati per tale attività dai vettori incaricati della consegna di pacchi e corrispondenza. Tali veicoli potranno essere utilizzati dai vettori a titolo di proprietà, usufrutto, leasing, noleggio a lungo termine o comodato gratuito registrato.

L'autorizzazione avrà validità triennale e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno le condizioni o i requisiti che ne hanno costituito il presupposto, ovvero negli altri casi previsti dal presente disciplinare. Le istanze dovranno pervenire alla Polizia Locale utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'Ente, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Oria.

La trasmissione potrà avvenire tramite PEC all'indirizzo protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it, oppure in forma cartacea mediante deposito brevi manu presso l'Ufficio Protocollo del Comune, avendo cura di allegare tutta la documentazione giustificativa necessaria all'istruttoria.

Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Polizia Locale.

ART. 15 – MEZZI CON MASSA A PIENO CARICO MAGGIORE O UGUALE A 3,5 T

La presenza di mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali deve considerarsi incompatibile con l'accesso alla Z.T.L./A.P.U.

In presenza di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie o straordinarie del tessuto urbano, la Polizia Locale, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Manutentivo Comunale, si riserva la facoltà di individuare specifiche deroghe da valutare caso per caso.

I titolari di autocarri e mezzi d'opera con massa a pieno carico superiore a 35 quintali, che abbiano la necessità inderogabile di transitare nella Z.T.L./A.P.U. per effettuare lavori edili o altre impellenti attività lavorative, potranno presentare apposita istanza dimostrando che le lavorazioni e/o attività da eseguire non possono essere portate a termine utilizzando veicoli con massa a pieno carico entro i 35 quintali.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione relativa al titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori (SCIA, DIA, CILA, Permesso di Costruire). Nell'ambito dell'istruttoria, la Polizia Locale dovrà acquisire preventivamente il parere favorevole del prefato ufficio tecnico comunale; in assenza di tale parere, l'istanza dovrà essere rigettata.

Qualora venga concessa, l'autorizzazione avrà una durata strettamente limitata al periodo necessario per l'esecuzione dei lavori. In nessun caso l'autorizzazione potrà avere durata indeterminata.

Se gli interventi dovessero protrarsi per più giorni, la Polizia Locale, in accordo con l'Ufficio Tecnico Manutentivo Comunale, valuterà se il veicolo autorizzato dovrà essere rimosso giornalmente al termine dell'orario di lavoro. Tale valutazione sarà applicata indipendentemente dalla massa a pieno carico del mezzo (ossia, sia che sia superiore o inferiore a 35 quintali).

Le richieste dovranno essere presentate alla Polizia Locale mediante l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Oria. La trasmissione potrà avvenire tramite indirizzo PEC all'indirizzo protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it, oppure in forma cartacea mediante deposito brevi manu presso l'Ufficio Protocollo del Comune, avendo cura di allegare tutta la documentazione giustificativa necessaria all'istruttoria.

ART. 16 – SITUAZIONI DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente e indifferibile l'accesso alla Z.T.L./A.P.U. per motivi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, l'interessato dovrà presentare, entro 48 ore dall'accesso non autorizzato, apposita dichiarazione all'indirizzo pec.protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it, o in forma cartacea (con deposito a mani all'Ufficio Protocollo del Comune) allegando idonea documentazione giustificativa.

Veicolo sostitutivo – È possibile autorizzare veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in Z.T.L. e nelle A.P.U. e temporaneamente in riparazione, previa presentazione della dichiarazione dell'officina presso cui è depositato il veicolo sostituito. L'autorizzazione consiste in un permesso rilasciato dalla Polizia Locale, su richiesta dell'interessato, alla quale dovrà essere allegata la documentazione dell'officina. Tale permesso avrà validità per il tempo strettamente necessario alla riparazione.

ART. 17 – CONTROLLI E SANZIONI

Le autorizzazioni e i relativi pass devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati rilasciati e nel rispetto delle prescrizioni riportate sul contrassegno. La circolazione non autorizzata o la violazione di obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L./A.P.U. comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il controllo elettronico degli accessi integra, senza sostituirlo, il controllo effettuato dalla Polizia Locale. È pertanto facoltà degli operatori di Polizia Locale irrogare le sanzioni, nonché ritirare o sospendere il pass e la relativa autorizzazione in caso di uso non conforme al presente provvedimento.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata o la violazione delle limitazioni vigenti all'interno della Z.T.L./A.P.U. comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal presente provvedimento.

L'uso del pass e della relativa autorizzazione implica l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente disciplinare e non costituisce deroga alle disposizioni del C.d.S. né alle ordinanze sindacali o dirigenziali che disciplinano la circolazione e la sosta.

A prescindere dall'applicazione delle norme del C.d.S. e delle sanzioni ivi previste, la violazione delle norme del presente disciplinare per tre volte nell'arco di due anni dall'accertamento della prima violazione comporterà la sospensione dell'autorizzazione per due mesi, anche qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

In caso di ulteriore violazione entro il terzo anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per sei mesi.

In caso di ulteriore violazione entro il quarto anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per un anno.

È vietata qualsiasi forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo; l'inosservanza di tale disposizione comporterà la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di eventuali copie contraffatte, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

A prescindere dalle sanzioni penali previste per l'uso improprio di contrassegni da parte di soggetti non titolari, alla scadenza della validità del permesso — sia per decorrenza del termine sia per perdita dei requisiti accertata d'ufficio — si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente disciplinare e al Codice della Strada, senza necessità di comunicazioni preventive al trasgressore da parte della Polizia Locale.

La mancata esposizione del pass equivale alla mancanza del permesso e rende pertanto il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Gli operatori della Polizia Locale e di tutti gli altri Corpi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, fornendo la necessaria assistenza in applicazione di quanto previsto dallo stesso e dal Codice della Strada.

Le modifiche temporanee ai provvedimenti inerenti alla circolazione stradale descritti nel presente documento potranno essere istituite previa emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'Art. 7 del Codice della Strada.

Il presente disciplinare entrerà in vigore con la sua pubblicazione nelle forme di legge. L'entrata in funzione del sistema di controllo con telecamere sarà subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità ivi stabilite.

Con l'entrata in vigore del presente disciplinare si intenderanno abrogati tutti gli altri provvedimenti eventualmente in contrasto con esso.

Come già stabilito dalla D.G.C. nr. 323 del 10 dicembre 2025 - atto istitutivo e di perimetrazione della Z.T.L. e delle due A.P.U. - è previsto un necessario periodo di pre-esercizio sperimentale. Tale fase è ritenuta essenziale per monitorare l'efficacia complessiva del sistema di regolamentazione adottato, testare la funzionalità dei varchi elettronici (ove presenti) e consentire eventuali affinamenti operativi della disciplina, garantendo al contempo alla cittadinanza un congruo termine di adattamento alle nuove disposizioni.

In conformità alla vigente normativa, i dati saranno conservati nel rispetto delle norme sulla riservatezza. All'interno della Polizia Locale verrà nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati, il quale vigilerà sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi del Comune e alle altre disposizioni normative vigenti, comprese le eventuali istruzioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esercizio della tutela dei propri diritti, i cittadini potranno rivolgersi al Responsabile secondo le modalità previste dalla legge. Per eventuali informazioni, la Polizia Locale del Comune di Oria è contattabile al numero 389 5816218.